LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1996, n. 33.

Disposizioni urgenti in materia di prévenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che la direttiva 94/12/CE e la decisione del Consiglio dei Ministri dell'ambiente dell'Unione curopea prevedono che entro il 2000 sia fissato un limite più severo per il contenuto di benzene nelle benzine;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che stabilisce le norme per la salute e la sicurezza nel lavoro, con particolare riferimento alla protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni, in virtù del quale l'ordinamento italiano si è adattato alla nuova normativa comunitaria sulla sicurezza del lavoro:

Vista la legge 12 aprile 1995, n. 146, in applicazione del protocollo delle Nazioni Unite per la riduzione delle emissioni di composti organici volatili, e dell'impegno dell'Italia alla riduzione di tali emissioni nella misura del 30 per cento entro il 2000 rispetto al 1990;

Vista la direttiva 94/63/CE che stabilisce norme per il controllo delle emissioni di composti organici volatili dai depositi della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio;

Visto l'artícolo 6 della direttiva 85/210/CEE relativa al tenore di piombo nella benzina che consente agli Stati membri di prendere le misure necessarie per evitare un aumento significativo della quantità e qualità degli inquinanti di origine veicolare;

Ritenuta la straordinaria necessita ed urgenza di limitare l'inquinamento atmosferico da traffico autoveicolare e l'urgenza di regolamentare il settore della distribuzione delle benzine, anche in anticipo rispetto ai tempi fissati dalla direttiva curopea, al fine di ridurre l'esposizione dei lavoratori e l'immissione nell'ambiente dei vapori delle benzine che contengono sostanze cancerogene;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;

EMANA

il seguente decreto legge:

Art. I.

1. I sindaci dei comuni con oltre 150.000 abitanti, ovvero con un numero di abitanti inferiore se è installato un sistema di rilevamento della qualità dell'aria, per gli

effetti dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, allo scopo di prevenire le emissioni inquinanti, con particolare riferimento al benzene e agli idrocarburi policiclici aromatici, possono vietare come misura programmata, permanente o temporanea, la circolazione nei centri abitati di tutte o di alcune categorie di autoveicoli non conformi alle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE e 93/59/CE, fatti salvi gli autoveicoli che effettuano controlli almeno semestrali secondo quanto previsto dalla direttiva 92/55/CE.

Art. 2.

- 1. A partire dal 1º luglio 1997, e fino al 30 giugno 1999, il tenore massimo consentito di benzene nelle benzine è fissato nell'1,4 per cento in volume.
- 2. A partire dal 1º luglio 1999 il tenore massimo consentito di benzene nelle benzine è fissato nell'1 per cento in volume.
- 3. Il controllo del tenore di benzene nelle benzine è effettuato dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sui carburanti prodotti dalle raffinerici italiane e su quelli importati. I laboratori provvederanno a classificare le due tipologie di benzine di cui ai commi I e 2 utilizzando i metodi di cui all'allegato al decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 maggio 1988, n. 214, con le modifiche di cui al metodo UNICHIM n. 1135 (ed. maggio 1995).
- 4. L'immissione in consumo di benzine non rispondenti a quanto stabilito nei commi 1 e 2, è punita con la sanzione amministrativa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Art. 3.

- I. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano, fatte salve le normative vigenti in materia di emissioni dagli impianti industriali. le disposizioni previste dalla direttiva 94/63/CE relative al controllo delle emissioni di composti organici volatili negli impianti di deposito delle benzine presso i terminali, nelle operazioni di caricamento e scaricamento di cisterne mobili presso i terminali, nelle cisterne mobili, nel caricamento degli impianti di deposito presso le stazioni di servizio, secondo le modalità e il calendario fissati dalla stessa direttiva.
- 2. A partire dal 31 marzo 1996, tutti gli impianti nuovi di distribuzione di benzine dovranno essere dotati di dispositivi per il recupero dei vapori di benzina.
- 3. Entro il 31 dicembre 1997 le pompe di distribazione di benzine presso le stazioni di servizio preesistenti, situate in comuni con oltre 150.000 abitanti e con una movimentazione superiore a 500 metri cubi/anno, o in ambienti confinati, dovranno essere attrezzate con dispositivi per il recupero dei vapori di benzina.

- 4. Entro il 31 dicembre 1998 le pompe di distribuzione di benzine presso le stazioni di servizio preesistenti, con un volume di movimentazione superiore a 1000 m cubi/anno, dovranno essere attrezzate con dispositivi per il recupero dei vapori di benzina.
- 5. Entro il 31 dicembre 1999 l'intera rete preesistente di distribuzione delle benzine dovrà essere attrezzata con dispositivi per il recupero dei vapori di benzina.
- 6. Entro il 31 marzo 1996 il Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, della sanità, dei trasporti e della navigazione e delle finanze, stabilisce i requisiti tecnici dei dispositivi per il recupero dei vapori di benzina nelle pompe di distribuzione dei carbaranti e dei dispositivi da adottare sulle auto nuove.
- 7. Ferme restando le disposizioni penali di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, è punita con la sanzione amministrativa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. In caso di recidiva sono sospese le autorizzazioni ai depositi ed all'esercizio delle attività di distribuzione dei carburanti.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inscrito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 24 gennaio 1995

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro

BARATTA, Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente

Tran, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

GUZZANTI, Ministro della sanita

Visto, il Guardosigilli: Dist 96G0036

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 novembre 1995

Estinzione della Cassa comunale di credito agrario di Città di Castello, in Città di Castello.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 27 del codice civile:

Considerato che la Cassa comunale di credito agrario di Città di Castello (Perugia), da anni inoperante, non è più in grado di raggiungere lo scopo istituzionale;

Tenuto conto dell'avviso espresso dalla Banca d'Italia;

Decreta:

La Cassa comunale di credito agrario di Città di Castello, ente morale con sede in Città di Castello (Perugia), è dichiarata estinta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del codice civile.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1995

H Ministro: Dixi

 $\Delta men \infty \zeta$

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 96.00535

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 gennaio 1996.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa delle S.p.a. Mandelli industriale, Mandelli, Mandelli 2, Spring, Hitec Campania, Prometa, FMS-Pama, Saimp sistemi, Plasma e della S.r.l. Innse macchine utensili.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per la amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i propri decreti in data 15 gennaio 1994, 15 marzo 1994, 16 aprile 1994, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali le S.p.a. Mandelli industriale, Mandelli, Mandelli 2, Spring, Hitec Campania, Prometa, FMS-Pama, Saimp sistemi, la S.r.l. Innse macchine utensili e la S.p.a. Plasma sono poste in amministrazione straordinaria, ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario in data 12 dicembre 1995 volta ad ottenere la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per un anno al fine